

---

## **Schema: Protezione internazionale ed immigrazione, queste le principali novità**

Nella Gazzetta Ufficiale del 18.4.2017, n. 90, è stato pubblicato il [testo della Legge n. 46 del 13.4.2017 di conversione del decreto-legge n. 13 del 17.2.2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17.2.2017.

Si riporta uno schema con le principali novità.

*I principali interventi si possono riassumere come segue:*

- *istituzione di sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione e asilo;*
- *abolizione del secondo grado di giudizio nei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale;*
- *introduzione delle nuove tecnologie nel procedimento, come per esempio l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle notificazioni e delle videoregistrazioni nei colloqui personali dei richiedenti asilo;*
- *impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale;*
- *accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea,*
- *potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione che vengono ridenominati centri di permanenza per i rimpatri.*

## ARTICOLI DA 1 A 5

### Sezioni speciali dei tribunali in materia di immigrazione e di asilo

L'**articolo 1** istituisce presso tutti i **tribunali distrettuali**, cioè i tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, **sezioni specializzate** in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.

L'**articolo 2** disciplina la **composizione** delle sezioni specializzate richiedendo che ne facciano parte magistrati dotati di una specifica competenza sui temi dell'immigrazione e della protezione internazionale. A tal fine prevede una formazione iniziale e una formazione continua e demanda al CSM l'organizzazione delle sezioni e la disciplina delle modalità con cui è assicurato annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

L'**articolo 3** attribuisce alla **competenza** per materia delle sezioni specializzate le controversie in tema di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e di allontanamento di cittadini UE e loro familiari; le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria; le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le stesse sezioni saranno altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, di cittadinanza italiana e per tutti i procedimenti connessi ai precedenti. Le sezioni specializzate dovranno giudicare in composizione collegiale sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e su quelle concernenti i provvedimenti relativi allo Stato competente per la domanda di protezione internazionale. In tutti gli altri casi, la decisione sarà presa dal giudice monocratico.

L'**articolo 4** delinea la **competenza per territorio** delle sezioni specializzate in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; infine, del luogo in cui il richiedente ha la dimora (criterio valido solo per l'accertamento dello stato di apolidia e cittadinanza).

L'**articolo 5** attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

## ARTICOLI DA 6 A 7

### Procedure di riconoscimento della protezione internazionale

L'**articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)** introduce modalità più celeri in materia di **notificazione** degli atti al richiedente protezione internazionale e di **verbalizzazione dei colloqui** presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Per quanto riguarda la notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di riconoscimento, si prevede l'utilizzo della **posta elettronica certificata** qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario, in caso di diverso domicilio.

Inoltre, si prevede la **videoregistrazione** del colloquio personale con il richiedente e la successiva **trascrizione** con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, in luogo della tradizionale verbalizzazione.

Le **lettere f) e g)** delineano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al **riconoscimento della protezione internazionale**, prevedendo un solo grado di giudizio di merito (presso le sezioni specializzate) e l'applicazione del **rito camerale a contraddittorio scritto** e a **udienza eventuale** (in luogo del rito sommario di cognizione).

La **lettera 0-a)**, delinea il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla **determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale** che, nel nostro ordinamento, è la c.d. Unità Dublino del Ministero dell'Interno.

L'**articolo 7**, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, interviene con finalità di coordinamento sul decreto legislativo n. 150 del 2011 che ha previsto l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale. Le disposizioni del decreto legislativo vengono modificate prevedendo la competenza del tribunale sede della sezione specializzata.

## ARTICOLI 8 E 9

### Accoglienza dei richiedenti asilo

L'**articolo 8** reca modifiche al D.Lgs. 142/2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca.

Le modificazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- obbligo di **iscrizione all'anagrafe** della popolazione residente del **richiedente protezione internazionale** presente nei centri di accoglienza;
- mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di **respingimento** (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del **trattenimento** qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare l'espulsione;
- partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di **convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio** (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante **collegamento audiovisivo**;
- prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in **attività di utilità sociale**.

### Permesso di soggiorno, allontanamento e ricongiungimento familiare del rifugiato

L'**articolo 9** reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e in particolare:

- introduce modalità di **annotazione** dello *status* di protezione internazionale **sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE** per i titolari di **protezione internazionale** rilasciata **da uno Stato diverso** da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno;
- rende possibile l'**allontanamento dello straniero** con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato, o di ordine e sicurezza pubblica;
- prevede la trasmissione con modalità informatica della domanda di **nulla osta al ricongiungimento familiare** e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

## ARTICOLI DA 10 A 14

### Allontanamento di cittadini UE sottoposti a procedimento penale

L'**articolo 10** interviene sul procedimento di **convalida della misura di allontanamento del cittadino UE** e dei suoi familiari, sottoposti a procedimento penale, per prevedere la competenza della sezione specializzata e per disciplinare la partecipazione a distanza dell'interessato all'udienza di convalida, mediante collegamento audiovisivo.

### Disposizioni in materia di personale

L'**articolo 11** attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di **magistrati** per coprire le esigenze delle nuove sezioni specializzate, consentendo deroghe all'ordinamento giudiziario. In ciascun tribunale distrettuale potranno essere applicati al massimo 20 magistrati per 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi.

L'**articolo 12** autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a **250 unità di personale** a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale e della **Commissione nazionale** per il diritto di asilo.

L'**articolo 13** autorizza il Ministero della giustizia a bandire concorsi per l'assunzione di **60 funzionari** da assegnare al **Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, derogando alla disciplina vigente sul blocco del *turn over*.

L'**articolo 14** prevede l'incremento di **20 unità** per le **sedi in Africa** del contingente di personale a contratto impiegato presso le **sedi diplomatiche e consolari**, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa.

E' previsto inoltre un incremento di spesa per **l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri** per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

## ARTICOLI DA 15 A 19

### Disposizioni in materia di immigrazione irregolare

L'**articolo 15**, individua nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la **decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione** di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, e attribuisce alla competenza del TAR Lazio le relative controversie.

L'**articolo 16** prevede una nuova ipotesi di **rito abbreviato nel processo amministrativo**, da applicare per la definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.

L'**articolo 17** introduce disposizioni in materia di **identificazione degli stranieri soccorsi** in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come **irregolari** in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi "punti di crisi" e che qui sia sottoposto a **rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico** e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

L'**articolo 18** stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la **gestione e il monitoraggio**, attraverso strumenti informatici, **dei procedimenti amministrativi** in materia di ingresso e soggiorno **irregolare**, anche attraverso l'attivazione di un **Sistema Informativo Automatizzato - SIA**, che dovrà essere inteconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma *9-septies* all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e sono stanziati risorse per l'attivazione del Sistema.

L'articolo attribuisce infine alla competenza della **procura distrettuale** le **indagini** per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.

L'**articolo 19** interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri.

In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati (**commi 1 e 3**) come **centri di permanenza per i rimpatri**, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di **1.600 posti**. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'art. 67 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario.

Al contempo, il provvedimento consente la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del **periodo massimo di trattenimento nei centri** nei casi di "particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio", con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le **strutture carcerarie** per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel **centro** per 30 giorni (**comma 2**).

Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il **ripristino dello stato di detenzione** per il tempo "strettamente necessario" all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

E', al contempo, autorizzato lo **stanziamento di risorse** per la realizzazione e la gestione dei centri nonché per l'effettuazione delle espulsioni, dei respingimenti e degli allontanamenti degli stranieri irregolari (**comma 4**).

Disposizioni sono infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale (**commi 5**).

## ARTICOLI DA 19 BIS A 22

### Disposizioni finali

L'**articolo 19-bis** prevede che le disposizioni del decreto-legge **non si applicano ai minori stranieri non accompagnati** (MSNA).

L'**articolo 20** pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una **relazione sullo stato di attuazione** delle disposizioni del decreto-legge "con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti".

Tale adempimento è posto in capo al Governo per gli **anni 2018, 2019 e 2020** (per "ciascuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione), che vi provvede entro il **30 giugno** di ogni anno.

L'**articolo 21** disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al **17 agosto 2017** l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione. Fino

ad allora continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.

L'**articolo 21-bis** proroga al **15 dicembre 2017** la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti** fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'**isola di Lampedusa**.

L'**articolo 22** provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.